

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 486

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PICCOLI, COLLESELLI, CANESTRARI, PUCCI ERNESTO, DEGAN, DE' COCCI, ZUGNO, AGOSTA, COLOMBO VITTORINO, RAMPA, COSSIGA, FUSARO, BUZZI, FRANCESCHINI, REALE GIUSEPPE, TANTALO, PEDINI, BIASUTTI

Presentata il 27 settembre 1963

Provvidenze matrimoniali per i giovani lavoratori

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. — In tutti i tempi ed in ogni luogo i gruppi sociali hanno prestato la loro assistenza ai giovani che, contraendo matrimonio, si apprestano a formare una famiglia, a costituire cioè la cellula della società. L'istituto della dote infatti, rivela la precisa finalità propria del gruppo, il quale vuole dare occasione ai giovani sposi di avviare la vita matrimoniale, beneficiando, anche sul piano economico, del patrimonio di cui dispone la società alla quale essi appartengono.

Tuttavia, è significativo che l'assistenza specifica ai giovani sposi sembra presentare una riduzione tanto più accentuata quanto più il gruppo sociale è avanzato. Infatti, in popoli a grande sviluppo economico ed industriale, esistono fattori contrastanti questa tendenza alla assistenza dei giovani sposi da parte delle loro famiglie, per una serie di ragioni che si possono facilmente individuare.

Fra di esse sono rilevanti le ragioni di carattere psicologico, la minore coesione del nucleo familiare, le condizioni economiche che non consentono, fuori dei normali limiti, un impegno da parte dei singoli gruppi familiari nella attribuzione di mezzi economici consistenti nell'assegnazione della casa, della terra, delle scorte, ecc.

Se la famiglia oggi può — quando non si trovi in presenza di rilevanti fenomeni di indigenza e di disoccupazione — intervenire con le spese per la cerimonia nuziale e la for-

mazione della dote, difficilmente il gruppo familiare di origine dispone di una nuova casa da assegnare agli sposi; inoltre, la funzione che un tempo era tipica dell'istituto dotale, si riflette oggi nelle spese per gli studi, per la preparazione professionale e sociale del giovane, il quale raggiunge, entro un certo numero di anni, una autonomia economica tale, che dovrebbe porlo in condizione di provvedere a sé ed alla sua famiglia. Questo è almeno il fine programmatico dell'assistenza e della tutela del lavoratore, previsto dalla nostra Costituzione (articolo 36).

Ecco allora che si presenta, per il giovane lavoratore, il problema di superare il periodo critico della preparazione al matrimonio. Diciamo periodo critico a ragion veduta, trattandosi spesso di crisi psicologica, dovuta alla novità ed alla complessità dei sempre nuovi problemi connessi al matrimonio; di crisi affettiva nei rapporti col gruppo familiare di origine; di difficoltà con la propria famiglia o con quella dell'arte del futuro coniuge; ed infine di crisi economica vera e propria, per la necessità di affrontare una spesa iniziale notevole per l'avvio della nuova convivenza.

Il ritardo nel matrimonio.

2. — La conclusione di tutto questo è data da un sistematico ritardo del matrimonio rispetto al momento obiettivamente op-

portuno in rapporto alla situazione dei giovani sposi.

Questo problema del ritardo solleva questioni morali di grande peso, soprattutto in rapporto agli stessi futuri sposi ed alle conseguenze che essi ne recheranno per tutta la vita, sulle quali è inutile insistere.

Possiamo osservare qui che una delle questioni fondamentali del tempo nostro, l'educazione sessuale, ha trovato motivi di esaltazione proprio nel ritardo esistente tra la maturazione fisiologica del giovane, specialmente l'uomo, e la possibilità di formazione della nuova famiglia.

La preparazione del giovane alla vita sociale (il cosiddetto fenomeno di acculturazione) esige un periodo sempre più lungo.

A ciò concorrono ragioni innanzi tutto tecniche, nel senso che la società ha bisogno di elementi sempre più preparati, data l'evoluzione della tecnica del lavoro. Questo *lag* fra i tre momenti della maturazione fisiologica (15-18 anni); della maturità sociale (18-21 anni) e della maturità economica, quest'ultima variabile a seconda del livello di produzione in cui il giovane è immesso, impone in primo luogo una attenta opera educativa, una adeguata preparazione morale e sociale, una ragionevole informazione dei problemi sessuali e soprattutto un addestramento al controllo dei propri sentimenti e dei propri impulsi, il quale costituisce la base per una struttura del futuro capofamiglia o della futura madre.

Ecco allora che nasce l'esigenza di assicurare ai giovani la possibilità di sposare, appena se ne creano le condizioni, evitando che il periodo di crisi economica, al quale abbiamo accennato dianzi, aggravi la crisi psicologica e sociale connessa con il matrimonio. Appunto a questo fine è diretto il provvedimento che presentiamo all'Assemblea.

Se si esamina poi il problema nel profilo della sollecitazione che esso determina su tutto l'ambiente economico, si può agevolmente constatare che la formazione regolare di nuovi gruppi familiari in età adatta e con un'ideale tecnica di finanziamento, finisce per riflettersi sicuramente su diversi settori del mercato nazionale, movimentando innanzi tutto la richiesta di nuovi appartamenti, giacché i nuovi nuclei familiari richiedono un tipo di sistemazione diverso da quello richiesto da gruppi familiari ormai sviluppati; ed interessando poi molti altri settori, che si richiamano a fondamentali attività industriali e artigianali. Anche per questo lo sviluppo

di una domanda, idonea ad assorbire le nuove creazioni della tecnica, presenta un altissimo interesse, sia per la stabilità del mercato che per la possibilità di impegno da parte dei giovani sposi, quando essi vengono messi in condizione di arredare la loro casa in modo adeguato.

Tali ragioni, per indicare soltanto le essenziali, convincono agevolmente che il provvedere, con un apposito strumento giuridico alla soluzione del problema economico del matrimonio, costituisce atto di saggezza sociale ed economica.

Un'inchiesta della G.I.A.C.

3. — Prima di passare all'illustrazione della proposta di legge dobbiamo fare cenno ai risultati dell'inchiesta, svolta nel 1959 dal movimento lavoratori della Gioventù italiana di azione cattolica (G.I.A.C.) resa nota in occasione del XII congresso nazionale del movimento stesso. L'inchiesta riguardava le opinioni e le proposte dei giovani intervistati, generalmente compresi tra i 15 e i 30 anni di età.

La connessione tra il problema del matrimonio e quello economico (particolarmente l'occupazione) è dimostrata dal fatto che — essendo fidanzati il 43,4 per cento dei giovani cui l'inchiesta si è estesa — la massima parte di tali fidanzati si riscontra tra i giovani occupati. Il quesito posto sulla data presumibile del matrimonio, svela che, con il crescere dell'età, si abbrevia il tempo entro cui i giovani prevedono di sposare, tanto che coloro i quali hanno superato il 30° anno di età, hanno dichiarato, per il 55 per cento, di sposare entro l'anno.

Una domanda che riguardava direttamente il nostro discorso si riferisce alle previsioni che i giovani fidanzati fanno in ordine alle possibilità di risparmio: il 10 per cento ritengono impossibile ogni risparmio; il 50 per cento pensano di poter risparmiare dalle 100 alle 500.000 lire, il 25 per cento dalle 500.000 al milione; gli altri più di un milione.

Per conoscere, poi, come i giovani intendano risolvere il problema economico del matrimonio è stato chiesto: «Se i tuoi risparmi sono insufficienti, cosa farai?» Il 39,5 per cento intende ricorrere ai prestiti, il 14,6 per cento fare lavoro straordinario; il 9 per cento rinviare il matrimonio; il 6,7 per cento trovare altra occupazione e il 5,4 per cento ricorrere ai familiari.

L'inchiesta, tuttavia, non dà solo indicazioni circa l'opinione dei giovani lavoratori

in ordine alla loro situazione, ma contiene suggerimenti circa le provvidenze che si possono disporre per la soluzione del problema matrimoniale. Ne diamo le sintesi: il 52,4 per cento hanno dichiarato di preferire una forma di prestito garantito da un Ente pubblico; il 19,9 si sono pronunciati per un premio speciale dello Stato, in base ad un preciso risparmio prematrimoniale; il 13,4 per cento hanno optato per l'assegno di nuzialità alimentato da ritenute obbligatorie.

L'inchiesta ha comunque provato che si tratta di una esigenza che il settore sociale interessato sente vivamente.

La situazione in altri paesi.

4. — Sarà opportuno a questo punto dare uno sguardo ai precedenti che esistono nella nostra legislazione ed in alcune legislazioni straniere circa l'istituto del prestito o del premio matrimoniale (o prematrimoniale) per passare poi alla illustrazione della nostra proposta.

Nel quadro delle provvidenze matrimoniali, si presentano nella storia delle istituzioni del nostro Paese, innanzi tutto, le attività delle Congregazioni di carità, e di analoghe Opere pie, nei cui statuti sono spesso previsti fondi destinati alla costituzione di doti per giovani povere, onde favorire il loro accasamento. Tuttavia siamo ancora, in questa sede, nella fase caritativa dell'intervento, il quale obbediva evidentemente a presupposti diversi, rispetto a quanto poi si è fatto nell'ordinamento giuridico.

Un primo riferimento propriamente legislativo — vale a dire nel quadro della volontà dello Stato con una precisa finalità — si trova nell'Istituto dei « prestiti familiari », contenuto nel regio decreto legge 21 agosto 1937, n. 1542, riguardante « provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione ». Già l'intestazione delle disposizioni indicavano quali erano le finalità che esse si proponevano ed in proposito sarà bene precisare che, mentre allora — conformemente alla dottrina dominante — l'intervento aveva fini incentivi ad una attività legittima, ma inquadrata in una falsa concezione imperialistica per cui il numero era potenza, oggi una provvidenza analoga viene come atto tendente a realizzare le condizioni per cui il lavoratore possa esplicare la sua facoltà di contrarre matrimonio, in corrispondenza con i suoi interessi spirituali e materiali. Come è chiaro, ben diversa è la *ratio legis* nell'uno e nell'altro caso.

Ed è comunque per noi interessante notare che il capo I del citato provvedimento erigeva l'istituto del prestito familiare « per favorire la costruzione delle famiglie italiane ed assicurarne lo sviluppo » affidandone l'erogazione alle provincie e la gestione all'Istituto nazionale fascista della provvidenza sociale. L'istituto cedeva congrui mutui alle provincie, non superiori alle lire 3.000.

Si stabiliva, inoltre, come condizione, la cittadinanza italiana del marito, l'età del coniuge inferiore ai 26 anni e il limite di reddito. La restituzione del prestito era prevista senza oneri di interesse, ed essendo esso somministrato dopo la celebrazione del matrimonio, se ne regolava l'inizio della restituzione (uno per cento mensile sull'importo mutuato) dopo sei mesi dalla data del matrimonio o dopo 18 mesi di provata gravidanza nel quinto mese.

La gestione del servizio dei prestiti familiari era affidata — come abbiamo detto — allo Istituto previdenziale, in quanto la restituzione avveniva mediante ritenute sui salari e sugli stipendi e con responsabilità solidale di tutti e due i coniugi.

Secondo l'esperienza di quel tempo, il prestito ebbe buona accoglienza e molti ne approfittarono, senza che sorgessero inconvenienti talchè è stata avanzata più volte agli uffici dell'Istituto della previdenza sociale domanda tendente a conoscere la ragione per cui detta provvidenza è stata abolita. Occorre ricordare peraltro che il provvedimento istitutivo limitava il provvedimento stesso a tre anni a partire dal 1 luglio 1937.

Se vogliamo, infine, rilevare un particolare aspetto della norma esaminata, diremo che essa riveste il carattere di decisione autoritaria dello Stato, senza partecipazione dei lavoratori, di modo che appare una facoltà assoluta del potere pubblico, con direzione e finalità da esso predeterminate.

Diverso è invece la struttura che le provvidenze prematrimoniali hanno assunto dopo la 2ª guerra mondiale in molti Stati. Senza approfondire la materia in un esame comparativo, che potrà essere fatto in sede di regolamentazione della legge in proposta, ricordiamo alcuni significativi precedenti nella legislazione di altri Paesi.

Nel Belgio (*arrêté du 15 juillet 1947 et du 30 janvier 1954*) i giovani e le giovani che abbiano contribuito ad un servizio di risparmio prenuziale beneficiano, all'atto del matrimonio, di un premio versato dallo Stato del 30 per cento sul loro risparmio, se la durata della contribuzione sia stata di almeno

tre anni (dal 10 al 20 per cento secondo la durata della contribuzione, se questa sia stata inferiore ai tre anni); i contributi devono raggiungere un minimo annuo di 120 franchi e non superare un massimo annuo di lire 1.200 franchi. Le federazioni mutualistiche, che gestiscono le casse di risparmio prenuziale, aggiungono un premio, come fanno talune amministrazioni comunali, le quali concedono anche dei prestiti a coloro che abbiano risparmiato.

Nella *Repubblica Federale Tedesca* ogni persona che possiede entro certi limiti di tempo un libretto di risparmio prenuziale può avvalersi all'atto del matrimonio, di un prestito concesso dalla Cassa di risparmio a interesse particolarmente ridotto e a rimborso a lungo termine.

Nel *Granducato del Lussemburgo*, il decreto ministeriale del 17 marzo 1949 dispone che la Cassa di risparmio dello Stato può concedere un prestito a interesse pari a tre per cento per l'acquisto di attrezzature domestiche indispensabili.

In *Svezia*, una legge del 1937 creò un fondo statale destinato alla concessione di prestiti ai fidanzati o alle giovani coppie, fino a un massimo di 1.000 corone, con rimborso in cinque anni e l'interesse del 3,5 per cento.

In *Spagna* l'assegno nuziale è previsto in favore degli assicurati dei regimi generali, agricoltura, marina, celibi o vedovi di entrambi i sessi, a condizione che abbiano versato almeno dodici contributi nel corso dei tre ultimi anni, che siano di età inferiore ai quaranta anni i maschi e ai trentacinque le femmine; che non sia superato un certo reddito cumulativo dei nubendi, ecc.

Nel *Messico* vige una analoga forma di assegno nuziale, in favore degli assicurati che abbiano versato almeno 150 contributi settimanali pari al 30 per cento della somma annua della pensione di invalidità, alla quale l'assicurante ha diritto all'atto del matrimonio.

Presso altri Paesi esistono invece gli assegni nuziali. È noto che anche in Italia, con regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, venne istituita una assicurazione detta *nuzialità*, la quale, giusta l'articolo 2 della citata legge, aveva per scopo la corresponsione di un assegno in occasione del matrimonio. Tale assicurazione è stata poi abolita dall'articolo 24 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, la quale ha disposto che il relativo contributo sia versato all'E. N. A. O. L. I.

In tal modo in Italia è scomparsa ogni provvidenza relativa all'evento matrimoniale sia pure in forma di assegno assicurativo, eccezione fatta per il trattamento dell'assegno per congedo matrimoniale per operai, previsto da particolari ordinamenti (circolare I. N. P. S. 1953), di modestissima consistenza; mentre in Svizzera, ad esempio, in talune Casse di compenso per assegni familiari delle assicurazioni professionali, in taluni contratti collettivi di lavoro, ed in favore del personale di amministrazione pubbliche federali si prevede, in caso di primo matrimonio, un certo assegno.

Lineamenti della proposta.

5. — Un primo problema che si presenta al legislatore, nell'ordinare un istituto di intervento per agevolare coloro i quali vogliono contrarre matrimonio, è quello di stabilire se sia meglio concedere un prestito o assegnare un premio. La soluzione che qui si presenta è — conformemente ad autorevoli e generali suggerimenti — quella mista, nel senso che si prevede un prestito da parte di un organismo pubblico, il quale non ha quindi bisogno di particolare garanzia, connesso ad un premio.

Il prestito fa totalmente carico al mutuatario, nel senso che quanto viene prestato viene da lui stesso restituito sia pure senza interesse.

Il premio, invece, fa carico al fondo ed eventualmente allo Stato, come era giusto, ed è l'espressione di quella affettuosa solidarietà del gruppo sociale verso una nuova famiglia, la quale compensa la debolezza dell'intervento delle famiglie in origine, così incerto ai giorni nostri per le ragioni sopra esaminate.

Connesso con il concetto di prestito è, naturalmente, oltre a quello di restituzione, quello del rischio. L'impostazione che abbiamo data al nuovo strumento di intervento che si propone, è anche in questo profilo molto seria. Non si ritiene infatti che il rischio del mutuante sia significativo, oltre le normali possibilità di tolleranza del fondo previste dalla proposta di legge, e ciò per molteplici ragioni. Innanzi tutto si è stabilita la corresponsabilità dei due coniugi per il prestito, impegnandone le due persone, onde la violazione degli obblighi diventa assai meno probabile; in secondo luogo la condizione di lavoratore del mutuatario consente all'Istituto, eventualmente in sede di regolamento di agire sulle prestazioni a lui dovute, onde concretamente l'area si riduce di molto.

Dal punto di vista psicologico, poi, il periodo minimo di tre anni per i versamenti al fondo, impegna il mutuatario in modo tale che — se l'impegno stesso viene assolto — si costituisce una presunzione di serietà e di capacità siffatti, da rendere minima la probabilità di evasione dall'obbligo di restituzione.

Riesce difficile stabilire in questa prima previsione il modo di copertura del passivo del fondo. Non sembra possibile prevedere attualmente quale potrà essere l'ammontare dei premi che lo Stato dovrà erogare, molto dipende dall'uso che i giovani sposi faranno delle provvidenze così predisposte.

Si ritiene pertanto di non disporre alcuna copertura della nuova spesa, la quale dovrà, del resto, essere affrontata tre anni dopo la costituzione del fondo. Il contributo statale, pertanto, al fondo stesso potrà essere in un primo tempo simbolico, mentre presumibilmente potrà crescere fino ad un massimo che è tuttavia puramente ipotetico.

Infatti, poiché le provvidenze sono riservate a coloro che contraggono matrimonio fra i 17 e i 30 anni, abbiamo che la media dei matrimoni in cui almeno uno dei due coniugi abbia questa età secondo l'*Annuario statistico italiano*, si aggira intorno a 300.000. Se tutte le coppie che si sposano chiedessero il prestito-premio con il massimo dei contributi, si avrebbe un carico pari a circa 7,5 miliardi.

Manifestamente tale spesa non può essere tollerata tutta dalla pubblica Amministrazione; ed infatti, essendo tale massimo dei premi subordinato al massimo dei contributi (6.000 lire mensili) ipotizzati nel calcolo, ma non fissati dalla legge, parte della spesa per i premi dovrebbe far carico agli interessi maturati nel fondo sui contributi ivi versati, pari a circa 3,5 miliardi.

Il meccanismo della legge, che più sotto illustreremo dettagliatamente, è tale, ad ogni modo, che impegna innanzi tutto la volontà dei giovani che si vogliono sposare, costringendoli a programmare con ordine la decisione che stanno per prendere. Come apparirà chiaro dall'illustrazione della proposta, essa consente di aiutare — a giudizio dell'Ente gestore, lo sforzo del mutuatario premiando; coloro che riescono a risparmiare di più, ma aprendo una possibilità anche per coloro che, a causa della scarsa remunerazione del loro lavoro, non possono disporre di un risparmio più che modesto.

Il fondo per i prestiti matrimoniali.

6. — L'articolo 1 della legge costituisce un fondo per prestiti matrimoniali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il ricorso a tali strutture è abbastanza frequente nella nostra legislazione, dove esistono già come provvidenze integrative del sistema assicurativo principale.

La legge in proposta si limita alla costituzione del fondo poiché ulteriori precisazioni potranno essere apportate in altra sede, si stabilisce invece, in linea generale, che il fondo è formato dai contributi volontari dei lavoratori dipendenti, da un contributo annuale dello Stato e dagli interessi sulle somme disponibili.

Gli scopi del fondo emergono dalla sua stessa intitolazione. Non è pertanto necessaria alcuna esplicita indicazione. L'articolo 2 quindi stabilisce che i prestiti matrimoniali possono essere chiesti:

a) da coloro che sono iscritti al fondo, venendo la iscrizione subordinata alle condizioni previste dall'articolo successivo e dalle disposizioni regolamentari che saranno emanate in seguito.

b) da coloro che, essendo iscritti, abbiano versato almeno tre anni di contributi volontari.

Gli articoli precisano il campo di limitazione della legge avendo riguardo ai soggetti che possono beneficiare. Essi sono i lavoratori dipendenti, poiché si ritiene impossibile provvedere per coloro che non abbiano al momento della iscrizione, una occupazione stabile, intendendo con la parola « stabile » come la legge precisa, quel tipo di occupazione che comporta un posto nella normale organizzazione aziendale, come stabilito dalla dottrina.

L'ultimo comma dell'articolo inoltre, esclude dalla iscrizione al fondo i dipendenti degli Enti pubblici e comunque coloro che possono ricorrere all'Istituto della cessione dello stipendio. Non si ritiene infatti conveniente, anche per evitare eccessivi carichi debitori nella nuova famiglia, offrire al medesimo mutuuario la possibilità di contrarre due prestiti. Viceversa, non è agevolmente configurabile una limitazione del carico di mutuo, quando uno dei coniugi sia compreso nelle categorie ammesse al prestito matrimoniale e l'altro possa ricorrere alla concessione dello stipendio. In tal proposito potrà provvedersi mediante regolamento, estendendo il divieto, previsto dalla proposta in esame per la con-

cessione del prestito matrimoniale a tutti e due i coniugi.

Si è creduto opportuno di precisare limiti di età, compresi tra i 17 e i 30 anni non compiuti. Per quanto riguarda l'età minima, essa è stata scelta tenendo presente che l'articolo 34 del Codice civile stabilisce a sua volta l'età minima per contrarre in 14 anni per la donna e in 16 per l'uomo. Quanto all'età massima si ritiene che dopo il compimento dei 30 anni il lavoratore dovrebbe, almeno nelle condizioni attuali del nostro sistema economico, essere in grado di non fare ricorso al prestito pubblico, soprattutto in dipendenza della matura anzianità del lavoro.

Fra tutti i sistemi possibili per l'iscrizione del fondo, si è ritenuto (articolo 4) di ricorrere al rilascio di una tessera per l'applicazione delle marche, come accade ad esempio per il versamento del contributo per la prosecuzione volontaria delle assicurazioni o per le assicurazioni facoltative. Le modalità potranno essere stabilite dall'Istituto, il quale, in caso di morte dell'iscritto, è tenuto alla semplice restituzione degli importi versati.

Il prestito matrimoniale si ottiene su domanda, presentata all'Istituto, il quale provvederà a stabilire, le norme relative. Si stabilisce ancora che il totale della somma che verrà erogata non può in nessun caso superare il milione di lire. Si ritiene infatti, che le spese nuziali e di primo impianto possono agevolmente essere contenute entro questo limite.

L'articolo 6 della proposta in illustrazione, delinea il meccanismo di concessione e di erogazione del prestito.

L'erogazione della somma avviene in due tempi, prima e dopo il matrimonio. Tuttavia si è tenuto presente che spesso, al fine di celebrare il matrimonio, occorrono dei mezzi, se non in quantità rilevante, sufficienti per consentire quel rilievo anche esteriore della cerimonia che costituisce uno degli aspetti più apprezzabili — almeno sul piano psicologico — del rito matrimoniale.

A tal fine prima del matrimonio può essere erogata una parte del prestito (che ovviamente non è, per questa parte, un prestito, ma una restituzione) pari al totale degli importi versati al momento dell'erogazione della prima quota; dopo il matrimonio, invece, viene erogata la seconda quota corrispondente al totale dei versamenti da effettuare nel decennio.

In questa seconda rata è compreso il premio del fondo, il quale si calcola pari ad un terzo della somma erogata senza il premio stesso. In questo modo tutta la procedura risulta estremamente semplificata, come appare dalla breve illustrazione che daremo delle varie ipotesi e prevedibili in sede di regolamento.

Si supponga che l'Istituto gestore stabilisca cinque quote di contributi mensili; da un minimo di lire 2.000 ad un massimo di lire 6.000.

Avremo allora le seguenti possibilità.

Versamento di lire 2.000 mensili; dopo tre anni sono liquidabili prima del matrimonio 72.000; dopo il matrimonio, lire 168.000 quale mutuo vero e proprio, estinguibile con rate pari a lire 2.000 mensili; e lire 80.000 quale premio. La somma totale è di lire 320.000

Versamento di lire 3.000: dopo tre anni sono liquidabili 108.000 lire prima del matrimonio; dopo il matrimonio lire 252.000 quale mutuo vero e proprio, estinguibile con rate a lire 3.000 mensili; e lire 120.000 quale premio. La somma totale è di lire 480.000.

Versamento di lire 4.000: dopo tre anni sono liquidabili 144.000 lire prima del matrimonio; dopo il matrimonio lire 336.000, quale mutuo vero e proprio, estinguibile in rate pari a lire 4.000; e lire 160.000 quale premio. La somma totale è di lire 640.000.

Versamento di lire 5.000: dopo tre anni sono liquidabili 180.000 lire prima del matrimonio; dopo il matrimonio lire 420.000, quale mutuo vero e proprio estinguibile in rate a lire 5.000 mensili; e lire 200.000 quale premio. La somma totale è di lire 800.000.

Versamento di lire 6.000: dopo tre anni sono liquidabili 216.000 lire prima del matrimonio; dopo il matrimonio lire 514.000, quale mutuo vero e proprio estinguibile in rate mensili di lire 6.000; e lire 240.000 quale premio. La somma totale è di lire 970.000.

La esemplificazione sopra fatta naturalmente, ha solo valore illustrativo.

Le modalità di restituzione sono due: o mediante ritenute sui valori o stipendi del mutuuario, da versarsi direttamente dal datore di lavoro all'Istituto, trasformandosi così il contributo da volontario in obbligatorio sia pure su base diversa rispetto ai normali organi contributivi, o mediante la prosecuzione dei versamenti da parte del mutuuario direttamente, quando questi passi a lavoro indipendente. Per i lavoratori che vanno all'estero in sede di regolamento si terranno presenti le disposizioni che disciplinano il lavoro presso le imprese straniere.

Come si rivelerà nei casi in cui si debba procedere alla restituzione delle somme contributive, tale restituzione (mancato matrimonio nel decennio, morte dell'iscritto) avviene senza gli interessi. È infatti questo un impegno mutualistico richiesto comunque agli iscritti, per alimentare sia pure in modesta misura le disponibilità del Fondo nella erogazione dei premi.

Il sistema creato dalla legge non ha particolare complessità. Il buon funzionamento dell'Istituto e le sue alte finalità giustificano che si richieda da parte dello Stato la copertura necessaria al passivo del fondo. Come abbiamo sopra ricordato, non è possibile prevedere, in questa sede quale sarà la somma necessaria. D'altra parte senza alterare le condizioni qui prospettate, a coloro che ricorreranno al prestito, potrà essere il Parlamento a reperire

i fondi necessari per questo intervento sulla cui portata già ci siamo diffusi.

Esso è un gesto di fiducia verso i giovani e verso i loro propositi nella vita. Esso costituisce altresì uno dei modi di attuazione dell'articolo 31 della Costituzione che prescrive per il legislatore un indirizzo di politica previdenziale ed assistenziale ai cittadini perché formino una famiglia e siano in grado di adempiere ai compiti che ne derivano. Noi pensiamo che la sollecitudine del Parlamento che corrisponda ad una provata domanda di coloro che qui ci hanno mandato — sia anche una interpretazione grandemente umana dei compiti che alle famiglie sono riservati, di assicurare nella tranquillità della casa e nel conforto di un giorno che non fu difficile, l'educazione dei figli, degli italiani di domani.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È costituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, un Fondo per prestiti matrimoniali.

Il Fondo è formato di contributi volontari dei lavoratori dipendenti, da un contributo annuale dello Stato e dagli eventuali interessi maturati sulle somme disponibili.

ART. 2.

Possono chiedere prestiti matrimoniali i lavoratori dipendenti che siano iscritti al Fondo di cui all'articolo 1 ed abbiano versato almeno tre annualità di contributi volontari nella misura e con le modalità previste dalla presente legge e dal regolamento.

ART. 3.

Possono iscriversi al Fondo i lavoratori dipendenti che abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 30° e che abbiano stabile occupazione.

Si intende per stabile occupazione quella che corrisponde ad un posto nella normale organizzazione aziendale.

Non possono ottenere l'iscrizione al Fondo i dipendenti degli Enti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

ART. 4.

Al momento delle iscrizioni al Fondo, viene rilasciata dall'Istituto della previdenza sociale una apposita tessera, sulla quale l'iscritto applicherà le marche rappresentanti i contributi volontari per il prestito. Le modalità relative saranno stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

In caso di morte dell'iscritto le quote versate verranno restituite senza interesse agli eredi.

In caso di mancato matrimonio entro dieci anni dalla iscrizione al Fondo, le quote verranno restituite senza interessi.

Prima della scadenza del decennio l'iscritto può avanzare domanda al Fondo onde ottenere la concessione del prestito matrimoniale purché il matrimonio venga celebrato entro tredici anni dalla iscrizione al Fondo.

ART. 5.

Chi intende contrarre il prestito matrimoniale deve rivolgere domanda all'Istituto secondo le modalità da esso stabilite.

ART. 6.

Il prestito viene erogato nel modo seguente:

a) una rata prima del matrimonio, pari al totale degli importi versati;

b) un'altra rata, a matrimonio avvenuto, pari al totale dei versamenti da effettuarsi nel decennio, aumentata da un premio, a carico del Fondo, corrispondente a un terzo della somma erogata, escluso il premio.

Il totale complessivo non può superare l'importo di lire 1 milione.

ART. 7.

La restituzione della rata di cui alla lettera b) del precedente articolo 6, escluso il premio avviene, senza oneri di interessi, entro dieci anni dalla data della celebrazione del matrimonio.

La restituzione si effettua mediante ritenuta sui salari e stipendi del lavoratore, da versarsi direttamente dal datore di lavoro all'Istituto.

Nel caso che il lavoratore, dopo la liquidazione del prestito, passi al lavoro indipendente, la restituzione avviene mediante versamenti diretti da parte del lavoratore stesso.

Il prestito viene concesso ad uno solo degli sposi i quali tuttavia ne rispondono solidalmente.

ART. 8.

I rischi delle operazioni previste dalla presente legge fanno carico al Fondo.

ART. 9.

Il Governo è autorizzato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento contenente le norme di esecuzione.

ART. 10.

Annualmente il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stanzierà la somma necessaria per la copertura del passivo del Fondo.